

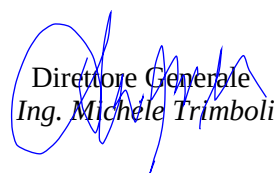


PROT. N. 15433 DEL 07.10.2025

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 6418/2024, Castriciano Matteo c./Messina Servizi Bene Comune SpA (procedimento di merito) – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 24.09.2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 6418/2024, Castriciano Matteo c./Messinaservizi Bene Comune SpA (procedimento di merito), con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo *pec* dall'avvocato di parte ricorrente:

1. ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Castriciano Matteo;
2. procura alla lite sottoscritta dal sig. Castriciano Matteo in favore dell'avvocato Giuseppe Tribulato e dallo stesso sottoscritta per autenticazione;
3. memoria difensiva della Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
4. decreto di fissazione udienza di discussione n. cronol. 12078/2024 del 30.11.2024;
5. verbale di prima udienza n. cronol. 11406/2025 del 24.09.2025 con contestuale autorizzazione notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.


Direttore Generale
Ing. Michele Trimboli

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

nell'interesse del sig. CASTRICIANO MATTEO, nato il 09.04.1999 a Messina (codice fiscale CSTMTT99D09F158N), elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 presso lo studio (tel. 090675520) dell'avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69E28C351W) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato depositato telematicamente da intendersi apposta in calce al presente, che richiede di volere ricevere ogni comunicazione e notifica di legge al seguente indirizzo pec: studiotribulato@pec.giuffre.it;

ricorrente

contro

- MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Piazza Unione Europea, Messina (presso la Casa Municipale), pec: messinaservizibenecomune@pec.it;

resistente

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari

nei limiti dell'interesse del ricorrente

1) della Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, con contratto di apprendistato professionalizzante, pubblicata in data 18.09.2024;

2) della nota prot. n. 7064 del 10.05.2024 con la quale veniva comunicata l'esclusione con riserva di riesame del sig. Castriano Matteo dalla graduatoria intermedia per l'asserita assenza di documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico requisito di ammissione indicato all'art. 2 lett. 1) dell'Avviso di Selezione (*possesso del titolo di studio comprovante l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria si sensi del D.M. 139/2007*);

3) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione,

e per l'accertamento del diritto

del ricorrente al (re)inserimento in graduatoria nella posizione n. 55 con il punteggio finale di 29,36 (di cui punti 0 per i titoli e punti 29,36 per il test) utile ai fini dell'assunzione nonché del diritto dello stesso all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con la qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.



PREMESSE IN FATTO

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a., Società in house providing del Comune di Messina, in data 16.05.2023, pubblicava Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami ([all. 1](#)) per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'istante partecipava alla selezione pubblica ed all'esito della valutazione dei titoli e del test effettuato, veniva collocato al posto n. 69 della Graduatoria Provvisoria ([all. 2](#)) pubblicata dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con il punteggio totale di 29,36 (0 per titoli e 29,36 per test).

Con nota n. prot. 7064 del 10.05.2024 ([all. 3](#)) la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. comunicava all'istante la sua esclusione con riserva di riesame dalla graduatoria definitiva ([all. 4](#)) a seguito della mancata prova di documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e nello specifico l'attestazione dell'avvenuta frequenza dopo il conseguimento della licenza media del percorso di formazione professionale regionale frequentato presso l'ECAP di Messina (ente accreditato dalla Regione Siciliana).

Nella stessa nota n. 7064 del 10.05.2024 la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. dava atto di avere richiesto con nota prot. n. 6105/2024 del 22.04.2024 al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed in mancanza di riscontro, ha deciso di escludere dalla graduatoria il sig. Castriciano precisando che *<< l'esclusione è dettata da esigenze di celerità nella prosecuzione dell'attività assuntiva e che l'omessa verifica dei titoli ovvero l'eventuale non veridicità o insussistenza degli stessi darebbe luogo ad un contratto di lavoro nullo ai sensi del D.lvo n. 175/2016, art. 19 >>*.

Con atto stragiudiziale recapitato con pec del 03.10.2024 ([all. 5](#)) il Castriciano Matteo richiedeva il riesame dalla propria esclusione dalla graduatoria facendo presente che **nella domanda presentata on-line aveva dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. l) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che** *<< Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci >>*, e chiedeva di conoscere da quali elementi anche presuntivi la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. aveva desunto la non veridicità o l'inattendibilità dell'autocertificazione resa tali da sorreggere la decisione di escluderlo dalla graduatoria finale sebbene con riserva di riesame.

Ad oggi l'atto stragiudiziale non è stato riscontrato né l'istante risulta reinserito nella



Graduatoria Definitiva Intermedia, dove continua a comparire tra i candidati esclusi con riserva di riesame per mancanza del requisito di ammissione ([all. 4](#)).

I provvedimenti sopradescritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I) Violazione del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia del 2016, del Regolamento del personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994.

Il posto messo a selezione è il più basso previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia ([all.10](#)): *<<1° LIVELLO PROFESSIONALE Declaratoria: Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale >>;*

<< LIVELLO PROFESSIONALE J Declaratoria Lavoratori che eseguono operazioni semplici, a contenuto manuale, con l'utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze professionali specifiche, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di pratica.>>.

Il predetto CCNL non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo.

Anche il Regolamento del Personale di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ([all. 9](#)) non prevede alcun titolo di studio o requisito particolare per l'accesso alla citata qualifica.

Il Bando di Selezione viceversa all'art. 2 (requisiti di ammissione) lettera l) prevede il *<<possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria ai sensi del DM 139/2007 (o titolo equivalente per i cittadini non italiani) >>.*

La formulazione utilizzata è errata (*contra legem*) ed induce in errore laddove nell'ordinamento giuridico Italiano non esiste un titolo di studio comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico perché a mente del richiamato DM 139/2007 (art. 1) l'obbligo scolastico termina dopo 10 anni di istruzione (obbligatoria) e, pertanto, al compimento del 16 anno di età senza il rilascio di alcun attestato o titolo comprovante la circostanza (teoricamente l'alunno potrebbe non avere nemmeno conseguito la licenza elementare o media al compimento dei sedici anni di età).

È del pari notorio che la licenza superiore (diploma) viene conseguita solo qualora l'alunno decida di proseguire gli studi (cessato il periodo di istruzione obbligatoria) e generalmente avviene



tra i 18 ed i 19 anni di età.

Infine il DPR 487/1994 all'art. 2 (requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego) prevede che i bandi possono indicare il possesso di un titolo di studio o di titoli esperienziali e mai l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Pertanto la locuzione indicata nel bando di selezione è da ritenersi *contra legem* laddove il datore di lavoro poteva al più richiedere il possesso di uno specifico titolo di studio e gli unici titoli di studio conseguibili entro il 16 anno di età (istruzione obbligatoria) erano la licenza elementare e la licenza media (titoli posseduti dall'istante) ma non poteva richiedere di comprovare l'ulteriore requisito, *rectius* l'ulteriore circostanza, quale l'aver assolto all'istruzione obbligatoria e, pertanto, l'aver frequentato la scuola per dieci anni fino al compimento dei 16 anni d'età.

Si chiede, pertanto, all'Il.mo Tribunale adito di disapplicare/annullare in parte qua il contenuto del bando accertando e dichiarando che per possesso di titolo comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico deve intendersi al più il possesso della licenza media avuto riguardo alla natura e caratteristica del posto messo a selezione, a quanto previsto dal DM n. 139/2007 ed al contenuto del DPR 487/1994.

L'esclusione del sig. Castriciano Matteo dalla Graduatoria Definitiva Intermedia pubblicata il 18.09.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato (punti 29,36) al posto n. 55, utile ai fini della assunzione.

- II) Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 624; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; Difetto di istruttoria e di motivazione.

L'art. 2 lett. l) del bando di selezione, prevedeva testualmente tra i requisiti di ammissione il <<possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria a sensi del D.M. 139/2007 (o titolo equipollente per i cittadini non italiani)>>.

L'istruzione obbligatoria a mente dell'art. 1 comma 1 del D.M. 139/2007 è impartita per almeno dieci anni e, pertanto, cessa al compimento dei 16 anni, è può avvenire anche con riferimento a percorsi di formazione professionale.

A mente dell'art. 4 comma 1 del D.M. n. 139/2007, << la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione è rilasciata a domanda ...e per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età è rilasciata d'ufficio >>.

Ciò posto il sig. Castriciano Matteo aveva prodotto il diploma di licenza media conseguito all'esito dell'anno scolastico 2013/2014 e, pertanto all'età di quindici anni ([all. 6](#)).



Del resto, come provato dal certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'I.S. "G. Minutoli" con nota prot. n. 28667 del 26.11.2024 ([all. 7](#)), il ricorrente è stato iscritto ed ha frequentato nell'anno scolastico 2014/2015 la classe 1^ CAG. AGRARIA, AGROAL. E AGROIND. – BIENNIO COM. presso l'istituto Superiore "G. Minutoli" di Messina sino al 19.02.2015, data in cui ha ottenuto il Nulla Osta presso l'Ente di formazione ECAP di Messina (Ente accreditato presso la Regione Siciliana) ove ha frequentato un corso di formazione professionale fino al compimento dei sedici anni d'età (09.04.2015).

Anche la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. nella nota prot. 7064 del 10.05.2024 (di esclusione con riserva) confermava di avere essa stessa richiesto al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana la documentazione comprovante la frequentazione del predetto corso di formazione e comunque l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza avere avuto alcun riscontro.

Ciò posto essendo indubbio che a mente dell'art. 1 del D.M. n. 139/2007 è l'ente pubblico (Stato Italiano o Regione Siciliana, nel caso in esame) che deve rilasciare la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le inefficienze/incapacità dell'ente certificatore non possono ricadere sul Castriciano che, salvo prova contraria, deve considerarsi avere adempiuto agli obblighi di istruzione obbligatoria previsti all'art. 2 lett. 1) del bando qualora abbia certificato ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 il possesso del requisito previsto nel bando.

Il sig. Castriciano Matteo nella domanda presentata on-line ha dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. 1) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che << *Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci* >>.

Ciò posto il requisito de quo deve considerarsi pertanto posseduto salvi gli esiti dei controlli che la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. può sempre compiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del DPR 445/2000, e solo qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del DPR 445/2000 dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace.

Orbene la dichiarazione resa unitamente alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, comprova l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del Castriciano salvo la prova del contrario a carico della Messinaservizi S.p.a. della



mendacità/inattendibilità della dichiarazione resa.

Il provvedimento di esclusione deve pertanto considerarsi illegittimo e comunque adottato in difetto di istruttoria e di motivazione laddove dal mancato riscontro da parte della Regione Siciliana alla richiesta di ostensione avanzata dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a., non può affatto desumersi la mancata iscrizione e frequentazione del corso di formazione ECAP in mancanza di ulteriori elementi anche presuntivi non evincibili dalla nota prot. 7064 del 10.05.2024 e, ad oggi, mai comunicati in riscontro alla richiesta inoltrata con la pec del 03.10.2024.

Si rammenta che **per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato l'autocertificazione sebbene non assume il valore di certezza pubblica, attenua all'interno del singolo procedimento l'onere delle dimostrazioni che il privato è tenuto ad offrire, ed il relativo contenuto così come la sua valenza probatoria rimangono validi sino alla prova del contrario da parte dell'ente interessato:**

- cfr: *La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'Amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione, infatti, non costruisce certezze pubbliche, ma solo attenua e precariamente all'interno del singolo procedimento l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi; la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa, anzi, doverosa dal principio generale di buona amministrazione. (Riforma Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 322 del 2007). Consiglio di Stato, sez. VI, 11/05/2011, n. 2781 – [anche Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2008, n. 1608].*

L'esclusione del sig. Castriciano Matteo dalla Graduatoria Definitiva Intermedia pubblicata il 18.09.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato (punti 29,36) al posto n. 55 e pertanto in posizione utile ai fini dell'assunzione.

Sul pregiudizio grave ed irreparabile

L'istante ad oggi è disoccupato ([all. 11](#)) e l'illegittima esclusione dalla graduatoria finale gli preclude la possibilità di essere assunto dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a.

Il Castriciano prima del provvedimento di esclusione risultava posizionato al posto n. 69 con il punteggio di 29,36, tuttavia a seguito della rettificata della Graduatoria Definitiva Intermedia pubblicata il 18.09.2024 lo stesso con il proprio punteggio di 29,36 punti andrebbe collocato al posto n. 55, utile ai fini della presa di servizio considerato che i posti messi a selezione pubblica sono 55;



posto invece ricoperto da altro candidato con punteggio di 29,07 punti, pertanto inferiore al punteggio conseguito dal ricorrente.

Consta, infine, che il datore di lavoro ha già effettuato le prime assunzioni in servizio ed a breve dovrà completare le assunzioni di tutti gli aventi diritto.

Il diritto alla assunzione del ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante deve essere pertanto accertato in via d'urgenza non solo in conseguenza dello stato di disoccupazione in versa e della necessità di percepire la retribuzione dovuta per soddisfare primarie esigenze di vita, ma anche a tutela della propria dignità personale e professionale, irrimediabilmente lesa in caso di mancata stipula del contratto alla pari degli altri colleghi posizionati in posizione utile in graduatoria (il percorso formativo deve avvenire in pari modo tra tutti i candidati anche in considerazione delle successive stabilizzazioni a tempo indeterminato), nonché considerato lo stato in cui versa la procedura per cui è causa, laddove la MSBC S.p.a. ha già provveduto alla assunzione di molti se non tutti gli aventi diritto (primi 55 in graduatoria) e, pertanto, è necessario anche evitare il radicarsi di posizioni in capo ai contro interessati.

Si chiede pertanto all'On.le Tribunale adito di annullare/sospendere in via d'urgenza il provvedimento di esclusione dalla graduatoria esitato dalla Messinaservizi S.p.a e comunque di adottare ogni idonea misura cautelare volta a salvaguardare il posto di lavoro per cui è causa.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di alcuni o tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria Definitiva Intermedia, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i luoghi di residenza si chiede di potere provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. come peraltro già disposto in procedimenti simili.

PQM

Il sig. Castriciano Matteo, rappresentato e difeso come in atti chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sia in via cautelare che nel merito, in accoglimento del ricorso, voglia,

- 1) in via cautelare: sospendere / annullare la nota n. prot. 7064 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 55 con il punteggio finale di 29,36 (di cui punti 0 per i titoli e punti 29,36 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia;



- 2) nel merito: sospendere / annullare la nota n. prot. 7064 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 55 con il punteggio finale di 29,36 (di cui punti 0 per i titoli e punti 29,36 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.

Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, e restituzione del contributo unificato.

In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

a) Vero non che quale genitore ha iscritto il sig. Castriciano Matteo, nato a Messina il 09.04.1999, successivamente all'acquisizione del diploma di scuola media, all'Istituto di Istruzione Superiore "G. Minutoli" di Messina indirizzo Agraria, e che il ricorrente ha frequentato tale Istituto sino al 19.02.2015;

b) Vero o non che a seguito del Nulla Osta ottenuto presso l'ECAP di Messina (ente accreditato per la formazione professionale dalla Regione Siciliana) ha iscritto il sig. Castriciano Matteo presso il predetto ente di formazione e che lo stesso ha frequentato un corso di formazione sino al compimento dei 16 anni di età (09.04.2015);

c) Vero o non che quale genitore all'epoca esercente la patria potestà non è mai stato destinatario di denunce o provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inadempimento agli obblighi scolastici da parte del sig. Castriciano Matteo;

d) vero o non che dal 19.02.2015 al 09.04.2015 il sig. Castriciano Matteo ha frequentato presso l'ECAP di Messina, un corso di formazione professionale;

si indicano quali testi i sig.ri Castriciano Giuseppe, Miuccio Antonella e Miduri Giuseppe (per la sola circostanza di cui alla lettera d)].

Si allega:

- 1) Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami;
- 2) Graduatoria provvisoria;
- 3) nota prot. 7064 del 10.05.2024 (comunicazione di esclusione);
- 4) Graduatoria Definitiva Intermedia ed elenco candidati esclusi;
- 5) pec del 03 ottobre 2024;
- 6) Diploma licenza media;
- 7) Certificato di iscrizione e frequenza I.S. "G. Minutoli" prot. n. 28667 del 26.11.2024;
- 8) atto costitutivo e statuto Messinaservizi Bene Comune S.p.a.
- 9) Regolamento del Personale (rev. N. 3 del 12.12.2022);



- [10\)](#) CCNL Servizi Ambientali Utilitalia del 2016;
- [11\)](#) certificato di disoccupazione;
- [12\)](#) Consiglio di Stato, sez. VI, 11.05.2011, n. 2781;
- [13\)](#) Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2008, n. 1608;
- [14\)](#) Cassazione civile, sez. un. 03.07.2023, n. 18749.

Ai fini della quantificazione del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia rientra nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.

Messina, 27 novembre 2024

avv. Giuseppe Tribulato



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

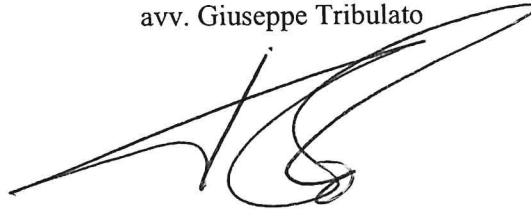
PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto sig. CASTRICIANO MATTEO, nato il 09.04.1999 a Messina (codice fiscale CSTMTT99D09F158N) conferisce il potere di rappresentanza e difesa, nel procedimento contro MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, pubblicata in data 18.09.2024, all'avv. TRIBULATO GIUSEPPE del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; studio legale in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it). Si conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge e, pertanto, a titolo esemplificativo, a notificare atti di precetto, presentare richieste monitorie, cautelari e di merito, domande riconvenzionali e chiamate in garanzia ed esercitare le difese in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti, inerenti, conseguenti e successivi ivi compresa la fase esecutiva; si conferisce altresì il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di stipulare accordi transattivi. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Si autorizza, altresì, l'avv. Tribulato Giuseppe a nominare sostituti ed a delegare terzi per la partecipazione alle udienze.

sig. Castriano Matteo

^ MATTEO C

per autentica
avv. Giuseppe Tribulato



AVV. CARMELO NERI – AVV. NICOLÒ VELLA
Palermo, Via Messina n. 3
PEC: avv.carmeloneri@pec.it - Mail: carmelo.neriag@gmail.com
Tel./Fax 091.6260211

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Dott.ssa Graziella Bellino

RG 6418/2024

Memoria difensiva

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a., avente sede legale in Messina (ME), in Piazza Unione Europea snc, Cap 98122, P. Iva e C.F. 03459080838, legalmente rappresentata dalla sig.ra Mariagrazia Interdonato, nata il 15.9.1979 a Messina (ME), codice fiscale NTRMGR79P55F158L rappresentata e difesa **dall'Avv. Nicolò Vella** (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F. VLLNCL86T21A089V; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento e con Studio sito in Via Esseneto n. 76, **dall'Avv. Carmelo Neri** (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F. NRECML88H04A089E; 091.6260211) con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio per le notificazioni così come indicato nel mandato difensivo presente in atti.

C O N T R O

Il Sig. **Castriciano Matteo**, nato il 09.04.2022 a Messina (ME), codice fiscale CSTMIT99D09F158N, elettivamente domiciliato in Messina, nella via Felice Bisazza n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato.

Oggetto: esclusione dalla graduatoria per carenza dei requisiti partecipativi

Premesso che:



- La MSBC S.p.a. ha indetto un bando/concorso per l'assunzione [tra gli altri] di n. 55 profili A di I livello del CCNL Utilitalia, per la gestione del verde pubblico nel comune di Messina¹ (cfr. **all. 1**).
- In aderenza al bando (*lex specialis*) e al regolamento per il reclutamento del personale – adottato ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 175/2016 – la Società ha affidato alcune fasi della procedura concorsuale a una società di selezione esterna (SELEXI) che ha curato la fase della preparazione della prova e di correzione della medesima, con annessa predisposizione delle graduatorie.
- Il ricorrente, con domanda prot. n. 00232-00126 del 19.5.2023 richiedeva la partecipazione alla procedura, **e sulla base delle autocertificazioni prodotte, in sede di graduatoria provvisoria totalizzava un punteggio pari a 29,36** (cfr. **all. 2**).
- Questi veniva dunque inserito nella graduatoria provvisoria in attesa di espletare i controlli circa i requisiti partecipativi (sino ad allora autocertificati), specie con riferimento a quelli di cui all'art. 2, lett. L), del bando, che ricalcano l'art. 14 del regolamento per il reclutamento del personale adottato da MSBC SPA ai sensi dell'art. 19 T.U. 175/2016 8 (cfr. **all. 3**).
- In data 19.3.2024, con nota prot. n. 4269 la MSBC invitava il sig. Castriciano ad indicare *“l'Istituto Scolastico Superiore ovvero l'Ente di Formazione Professionale autorizzato presso il quale è possibile rivolgersi per accertare il regolare adempimento dell'obbligo di legge”* (cfr. **all. 4**).
- A fronte della **chiarissima** richiesta inoltrata, con mail del 20.3.2024 il sig. Castriciano dichiarava: *“non avendo nessun certificato o attestato rilasciato dalla scuola, ma sono sicuro di aver frequentato fino ai 16 anni, le lascio di seguito i nomi delle scuole in cui sono stato, affinché possiate contattarli voi stessi per conferma. Istituto Agrario Pietro Cuppari. ECAP Messina”* (cfr. **all. 5**).
- Non potendo procedere all'assunzione sulla base di una mera autodichiarazione, in data 21.3.2024 la MSBC – **NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ODIERNO RICORRENTE** – trasmetteva all'Istituto di Istruzione Superiore “G. Minutoli” e all'Istituto Tecnico “P. Cuppari” la nota prot. n. 4406 con cui richiedeva l'ostensione della documentazione avente ad oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del sig. Castriciano (cfr. **all. 6**).
- Con documento del 04/04/2024 l'Istituto Superiore “G. Minutoli” di Messina riscontrava la nota trasmessa certificando che *“l'alunno Castriciano Matteo, nato a Messina il 09/04/1999 nell'a.s. 2014/2015 si è iscritto alla classe 1° di questo Istituto, sezione Agraria Cuppari. Si precisa che l'alunno nello stesso anno e precisamente in data 19/02/2015 ha richiesto e ottenuto il nulla osta per l'Ente Professionale “ECAP” di Messina”* (cfr. **all. 7**).
- Vista la risposta ricevuta dall'Istituto Minutoli e in considerazione delle stesse dichiarazioni rese dal sig. Castriciano, con nota prot. 6105 del 22/04/2024 la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. richiedeva alla Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale di “poter acquisire certificato attestante il regolare adempimento dell'obbligo di istruzione scolastica ai sensi di legge” per il sig. Castriciano Matteo (cfr. **all. 8**).

¹ PROVVEDIMENTO N. 109 DEL 09.05.2024 Prot. n. 7010 del 09.05.2024 avente ad OGGETTO: Selezione per n. 55 operatori Liv. 1, CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina – Profilo “A”.



- Non avendo ricevuto alcun riscontro dal Dipartimento regionale, con nota prot. n. 7064 del 10.5.2024, la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. comunicava al sig. Castriciano di aver proceduto alla sua esclusione dalla graduatoria ***“seppur con riserva di riesame in caso della produzione della documentazione necessaria”*** (cfr. all. 9).

In conclusione, in capo al ricorrente difetta il requisito in base al quale: *Per essere assunti alle dipendenze di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA – salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie – sono indispensabili i seguenti requisiti: Possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell’avviso di selezione.*

- Con ricorso notificato alla MSBC il sig. Castriciano ha lamentato l'intervenuta esclusione, ritenendo incongrua la motivazione e ingiuste le norme del bando e pertanto ha affidato la propria difesa a n. 2 motivi:
 - *“Violazione CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016, del Regolamento del Personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994”;*
 - *“Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 6245; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; difetto di istruttoria e di motivazione”.*

o o o

Le ragioni giuridiche del Ricorrente sono carenti di interesse e di pregio e si pongono in antitesi al bando, alla normativa di settore nonché al regolamento per il reclutamento del personale, con la conclusione che esse andranno rigettate con il favore delle spese di lite. La tutela cautelare andrà anch'essa integralmente rigettata, in quanto sguarnita dei presupposti richiesti.

IN DIRITTO

Preliminarmente,

I. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSA NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO

Il ricorso è inammissibile atteso che il ricorrente non ha effettuato la notifica al controinteressato e, in particolar modo, al **Sig. Chinigò Luigi** nato a Messina (ME) il 10.2.1998 **classificatosi al posto n. 55 con un punteggio di 29,37** nella graduatoria per la *“selezione per n. 55 operatori Liv. 1, CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina – Profilo A”*, il quale risulta interessato alla procedura quale ultimo assunto (seppur abbia un punteggio superiore al ricorrente).

Nell'ambito del ricorso il ricorrente fa istanza al fine di essere autorizzato ad effettuare la notifica per pubblici proclami scrivendo: *“stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e vista l'impossibilità di reperire i luoghi di residenza si chiede di potere provvedere alla notifica per pubblici proclami”*.



- Tuttavia, nonostante la difficoltà invocata, la circostanza risulta facilmente smentita dal fatto che già con la graduatoria provvisoria (che il ricorrente deposita ed è pubblicata sul sito di MSBC S.p.a.) **era facilmente individuabile il soggetto controinteressato, mediante semplice analisi del punteggio immediatamente più alto.**
- E nuovamente, nella graduatoria definitiva, risulta inequivocabilmente collocato al n. 55 (ultimo posto) il Sig. Chinigò Luigi, con un punteggio di 29,37 (comunque superiore rispetto a quello conseguito da Castriciano);

Proprio per tale motivo il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non può che ritenersi inammissibile, in quanto non risulta notificato al controinteressato qualificato, facilmente individuabile dalla graduatoria finale approvata dalla società, nell'ambito della quale risultano riportati tutti i dati utili ad identificare il luogo in cui effettuare la notifica (nome, cognome, data e luogo di nascita).

Al riguardo si fa presente che questa difesa, partendo dai medesimi dati e facendo accesso agli elenchi messi a disposizione degli avvocati sul sito dell'Anagrafe della popolazione residente, è riuscita immediatamente ad individuare e scaricare il certificato di residenza del controinteressato, al pari di quanto avrebbe dovuto/potuto fare anche il ricorrente.

Questi principi trovano la loro fonte normativa all'art. 41, comma secondo, c.p.a. secondo cui *“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”*.

Deve condividersi, in tal senso, la motivazione secondo la quale *“il ricorso deve ritenersi inammissibile nel caso in cui non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale di legge “... non essendo consentito al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio in tale ipotesi, né di disporre l'intervento iussu iudicis, non potendo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente”* (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 5/5/2023 n. 2776; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis – 25/11/2023 n. 17585; Consiglio di Stato, sez. VII – 17/4/2023 n. 3847).

Al riguardo, l'errore commesso dal ricorrente non può, pertanto, ritenersi sanato dalla richiesta fatta al Tribunale di procedere alla notifica per pubblici proclami atteso che ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. tale tipo di notificazione è ammessa soltanto *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Nel caso di specie non ricorreva il requisito della “particolare difficoltà” che avrebbe giustificato tale forma di notificazione avente carattere eventuale e, soprattutto, residuale,



non potendo assurgere a mezzo di notifica ordinario, parificabile o, come vorrebbe il ricorrente, sostituibile ai mezzi ordinari.

In ragione di quanto sopra si chiede di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto con tutte le conseguenze di rito.

II. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO in ordine all'omessa deduzione di circostanze per superare la “prova di resistenza”.

Carenza di interesse preliminare: il punteggio del ricorrente è ab origine inidoneo all'assunzione.

La domanda è anche inammissibile nella parte in cui il ricorrente nulla deduce e nulla prova sulla (anche solo astratta) possibilità di ottenere un collocamento utile in graduatoria.

Si osservi quanto segue.

- a. IL BANDO, RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE DI PARTECIPAZIONE, PREVEDEVA UN NUMERO DI 55 POSTI DISPONIBILI PER LE POSIZIONI DA ASSUMERE MEDIANTE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.
- b. IL RICORRENTE SI È POSIZIONE AL N. 74 DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA CON UN PUNTEGGIO DI 29,36 (CFR. ALL. 3).
- c. È STATO ESCLUSO PER CARENZA DEI REQUISITI IN QUELLA DEFINITIVA.
- d. **PERALTRO, IL CONTROINTERESSATO (ULTIMO ASSUNTO) SIG. CHINIGÒ LUIGI, HA TOTALIZZATO UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 29,37 PUNTI, DUNQUE DIVERSO – E SUPERIORE - DA QUELLO DEL RICORRENTE CHE HA TOTALIZZATO 29,36.**
- e. LA CONSEGUENZA È CHE, IL RICORRENTE, NON HA MAI TOTALIZZATO UN PUNTEGGIO UTILE ALL'ASSUNZIONE (E NON DEDUCE L'ESISTENZA DI CIRCOSTANZE ATTE A MODIFICARE IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO, COSICCHÉ CHIEDE SEMPLICEMENTE IL REINSERIMENTO IN UNA GRADUATORIA IN CUI AVREBBE UN PUNTEGGIO “INUTILE”, 29,36).

Per consolidata giurisprudenza *“nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata”*. (TAR Lazio, Sez. III S., sent. 8 gennaio 2021, n. 249)

Infatti, *“il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor*



legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto” (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571).

Fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio.

In ogni caso, il ricorrente NON prova nulla in merito al punteggio che ritiene spettante e sui relativi titoli connessi, limitandosi (anche in questa sede) ad autocertificare il possesso di tutti i requisiti che, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, sono privi di fondamento – **anche perché espressamente contestati**.

Ciò in quanto, pare bene ribadirlo, sebbene in fase di selezione l'autocertificazione dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000 possa andare bene ai fini di un primigenio inserimento in graduatoria, lo stesso non potrà mai valere per il giudizio di merito ove è addirittura richiesto un risarcimento del danno da mancata assunzione e in cui la parte è onerata, così come impone la legge, di assolvere interamente agli oneri di deduzione e allegazione.

Il ricorso andrà dunque dichiarato inammissibile in quanto, relativamente alla posizione del ricorrente sig. Castriciano (punteggio 29,36), non si individua neanche una preliminare possibilità futura (in caso di accoglimento del ricorso) di assunzione, stante la carenza di requisiti essenziali al verificarsi della sussistenza del diritto (l'ultimo assunto ha un punteggio di 29,37).

III. CORRETTEZZA DELL'ESCLUSIONE CON RISERVA DI RIESAME

Il ricorrente, come risulta dagli atti, è stato escluso con riserva per carenza del requisito partecipativo connesso all'art. 2 lettera L del bando, che così prescrive: *possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria ai sensi del D.M. 139/2007 (o titolo equivalente per i cittadini non italiani).*

Nella motivazione contenuta nella nota prot. 7064 del 10.05.2024 con cui è stata comunicata l'esclusione, la MSBC ha precisato che: *“Le è stato richiesto per le vie brevi di inviare documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, successivamente, a seguito della mancata produzione della relativa attestazione, Ella ha dichiarato di aver completato il proprio ciclo di studi dopo la licenza media attraverso un percorso di formazione professionale regionale presso ente accreditato. Sulla base di tale comunicazione, con nota prot. n. 6105/2024 del 22.04.2024, si è proceduto a richiedere al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Poiché ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento Regionale Competente, questa Amministrazione ha deciso di escluderla dalla graduatoria, seppur con riserva di riesame in caso della produzione della documentazione necessaria”.*



Considerato il mancato assolvimento dell'obbligo di produzione gravante sul ricorrente e non risultando ancora oggi provato il possesso dei requisiti richiesti dal bando, nessuna eccezione può muoversi all'operato della **Società che ha fatto corretto uso dei propri poteri ed ha escluso il ricorrente per carenza del requisito assuntivo.**

o o o

IV. CORRETTEZZA DELL'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA e contestuale e validità degli atti presupposti al bando e che impediscono, ai sensi dell'art. 19 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 175/2016 la stipula del contratto di lavoro.

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di selezione e di tutti gli atti presupposti all'avviso medesimo (regolamento per il reclutamento) in base ai quali: *considerata la natura pubblica dei Soci di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA, l'assoggettabilità di MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA stessa alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione in conseguenza dei servizi pubblici gestiti e dei particolari requisiti di integrità morale necessari, per policy aziendale e comunque in aderenza al concetto di "esigenza di difesa anticipata della P.A.", per essere dipendenti di una società in controllo pubblico è necessario possedere i seguenti requisiti: **Possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell'avviso di selezione.***

Il motivo per cui l'avviso e il regolamento andrebbero annullati – a parere del ricorrente – va ricercato nel fatto che *"il posto messo a selezione è il più basso previsto dal CCNL Servizi Ambientali Unitalia"* circostanza che a suo dire *"non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo"*.

L'assunto del ricorrente non è condivisibile ed è fuorviante.

In merito alla validità degli atti impugnati, si precisa che l'art. 19 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prescrive che: *Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

E che, solo **In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti**, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La modifica sostanziale introdotta dal T.U. per le società *in house* prevede che, differentemente dal passato, i criteri di cui al comma 3 dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001 debbano "informare la procedura di selezione".

E che tale norma trovi piena applicazione solo *"In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti per il reclutamento del personale"*.

1. Sul sito della società è pubblicato il "Regolamento per il reclutamento del personale", raggiungibile dal link <https://onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=188&node=97>.



2. Dunque, dacché la Società nell'indicazione dei requisiti assuntivi specificamente inseriti nel bando ha semplicemente previsto, in aderenza all'art. 19 D.Lgs. 175/2016 comma 2 e 3, il rispetto del proprio regolamento interno (che è bene precisare non è in alcun modo in contrasto con l'art. 35 comma 3 del D.lgs. 175/2016), **la previsione riguardante l'assolvimento dell'obbligo di completamento del percorso di istruzione obbligatoria, dovrà ritenersi perfettamente lecita e aderente al regolamento per il reclutamento del personale.**

L'esclusione, dunque, operata ai sensi del bando e del regolamento per il reclutamento, supportata dall'omessa produzione della documentazione necessaria a superare i controlli d'ufficio ex art 43 DPR 445/2000, è perfettamente legittima.

ooo

V. IN MERITO AL PRIMO MOTIVO DI DOGLIANZA²

Il ricorrente deduce variamente l'illegittimità dell'operato della Soc. MSBC S.p.a. nella parte in cui la stessa ha previsto nell'avviso di selezione il seguente requisito: **possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti personali, professionali e/o titoli speciali richiesti dalla legge o precisati nell'avviso di selezione.**

Secondo il sig. Castriciano la Società non era legittimata a richiedere neppure un requisito di istruzione minimo per l'accesso alla “*selezione pubblica per titoli ed esami di numero cinquantacinque operatori livello 1 CCNL Utilitalia*” dacché “*il predetto CCNL non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo*”.

Nel sostenere la propria tesi, il sig. Castriciano evidenzia altresì che “*anche il Regolamento del Personale di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. non prevede alcun titolo di studio o requisito particolare per l'accesso alla citata qualifica*”.

Il ricorrente, peraltro, sostiene l'illegittimità di tale clausola poiché in contrasto con l'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni” in base al quale i bandi potrebbero solo indicare il possesso di un titolo di studio o di titoli esperienziali e mai l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Per le ragioni suesposte, il sig. Castriciano chiede a codesto Tribunale di Messina di disapplicare/annullare il contenuto del bando.

L'assunto del ricorrente è palesemente infondato.

*

Per spiegare le ragioni di tale infondatezza va da subito chiarito che ogni qualvolta un'amministrazione esercita un potere amministrativo non vincolato – come quello di cui si

² *Violazione del CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016, del Regolamento del Personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994.*



discute – alla stessa è consentito muoversi entro i limiti concessi dalla cd. “**discrezionalità amministrativa**”.

Più precisamente, per discrezionalità amministrativa deve intendersi la facoltà dell'amministrazione di scegliere tra più comportamenti giuridicamente leciti al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse concretamente perseguito.

Nell'esercizio di tale facoltà l'amministrazione è tenuta ad effettuare un'attenta analisi comparativa degli interessi secondari che vengono in rilievo, in vista del raggiungimento dell'interesse primario perseguito.

Per tali ragioni, quando un'amministrazione bandisce una procedura ad evidenza pubblica, da un lato, deve garantire il rispetto di norme eterodirette (imposte cioè dalla Legge) mentre, dall'altro, ha facoltà di prevedere e richiedere il possesso di requisiti ulteriori, purché rispondenti alle concrete esigenze assuntive.

In entrambi i casi, tutte le predette regole devono essere convogliate all'interno della cd. *lex specialis* rappresentata dal **bando**.

In tutti questi casi, le decisioni operate in tal senso dall'Amministrazione sono espressione della sua discrezionalità amministrativa.

Il Giudice Amministrativo ha, di recente, stabilito che “***l'Amministrazione, in occasione dell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell'ambito della procedura concorsuale, gode di ampia discrezionalità, poiché le scelte relative, in quanto finalizzate alla concreta cura e all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico, riguardano il merito dell'azione amministrativa e sfuggono, pertanto, al sindacato di legittimità del G.A., salva la loro palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire***” (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 11257/2019).

Da quanto sopra emerge, dunque, che la discrezionalità amministrativa non si traduce nell'assoluta libertà dell'amministrazione, la quale rimane comunque soggetta a limiti sia “minimi” che “massimi”.

Per quanto attiene ai primi, gli stessi vanno individuati nell'art. 2 del del D.P.R. n. 487/1994 che sul punto prescrive che “*possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso*” (nel caso di specie la MSBC ha addirittura richiesto un requisito inferiore: il solo assolvimento dell'obbligo scolastico).

Al contrario, per quanto attiene ai secondi, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.



In altri termini, quando – come nel caso in esame – si contesta la discrezionalità amministrativa esercitata non possono essere sindacate in sede giurisdizionale le scelte di merito operate dall'amministrazione, potendosi solo valutare il comportamento contestato per eventuale eccesso di potere che, in casi simili, si esprime nella forma della **manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza ed evidente sproporzione** del comportamento censurato.

Precisato quanto sopra, occorre a questo punto capire se la scelta di richiedere il possesso del requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico possa di per sé essere valutata come manifestamente illogica, irragionevole e sproporzionata rispetto alle esigenze assuntive della MSBC.

Nel compiere questa analisi, in primo luogo, si rappresenta che con la previsione contenuta nel bando la MSBC ha richiesto non tanto un titolo specialistico, quanto, piuttosto, il requisito minimo di aver frequentato la scuola dell'obbligo per il tempo previsto dalla legge (10 anni).

Già di per sé, ci si chiede come possa essere valutata manifestamente illogica, irragionevole e sproporzionata una richiesta che dovrebbe essere un prerequisito di qualsiasi soggetto che voglia contrattare con la PA o con una società pubblica.

E di certo, l'introduzione del requisito in commento non può risultare neppure sproporzionata in relazione alle mansioni a cui sarebbe stato sicuramente adibito il sig. Castriciano se solo avesse dato prova del requisito richiesto.

Se, infatti, è vero che il profilo ricercato era da adibire a “*operatori livello 1 CCNL Utilitalia*” è anche vero che la posizione in questione richiede da parte del candidato la capacità di inserimento all'interno di un'organizzazione complessa composta da mezzi e persone, turni da rispettare, di precise prescrizioni da comprendere e a cui dar seguito.

Per individuare il profilo base capace di inserirsi, adattarsi e dar seguito alle necessità aziendali la MSBC si è limitata a chiedere il solo rispetto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e non di certo una laurea in ingegneria ambientale.

Dunque, è alla luce dei predetti elementi che dovrà essere vagliato l'operato dell'amministrazione che, in aderenza al proprio regolamento e alle proprie esigenze gestionali, ha chiaramente inserito nel bando una clausola con cui ha chiesto la dimostrazione di un requisito minimo ed elementare.

Detto requisito è tutt'altro che *contra legem*, come vorrebbe lasciar intendere il ricorrente, risultando perfettamente logico, ragionevole e proporzionato al profilo ricercato con il bando di selezione nonché alle più ampie esigenze aziendali.

Ne deriva, pertanto, l'assoluta infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.



IV. IN MERITO AL SECONDO MOTIVO DI DOGLIANZA³

Con il secondo motivo di ricorso il sig. Castriciano ha censurato l'operato della MSBC per difetto di istruttoria e di motivazione.

A parere del ricorrente *“il provvedimento di esclusione deve pertanto considerarsi illegittimo e comunque adottato in difetto di istruttoria e di motivazione laddove dal mancato riscontro da parte della Regione Siciliana alla richiesta di ostensione [...] non può affatto desumersi che la mancata iscrizione e frequentazione del corso di formazione ECAP”*.

Prima di entrare nel merito delle censure mosse dal ricorrente va riportato, sia pure per punti, l'operato della MSBC a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione.

La Società:

- in data 19.5.2023 riceveva e riteneva ammissibile la domanda di partecipazione alla selezione pubblica trasmessa dal sig. Castriciano Matteo (fondata su autocertificazione);
- ammetteva il sig. Castriciano a tutte le prove selettive sulla base delle sole autocertificazioni e ne valutava positivamente il risultato;
- inseriva il ricorrente in posizione utile nella graduatoria provvisoria;
- con nota n. 4269 del 19.3.2024 invitava il ricorrente *“a indicare l'Istituto Scolastico Superiore ovvero l'Ente di Formazione Professionale autorizzato presso il quale è possibile rivolgersi per accertare il regolare adempimento dell'obbligo di legge”*;
- con nota prot. n. 6105 del 22.4.2024 trasmetteva alla Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale una richiesta di acquisizione del *“certificato attestante il regolare adempimento dell'obbligo di istruzione scolastica ai sensi di legge”*;
- con nota prot. 7064 del 10.5.2024 comunicava al ricorrente l'avvenuta esclusione con riserva di riesame a causa della mancanza di prova in merito all'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

Alla luce di quanto riportato è quanto meno singolare che il ricorrente abbia deciso di contestare alla MSBC il difetto di istruttoria e di motivazione nell'assunzione della decisione di esclusione. [motivazione del provvedimento che peraltro è anche formulata in termini semplici, chiari e su cui il ricorrente si è difeso senza particolari problemi].

La società, infatti, a seguito della ricezione della domanda di partecipazione all'avviso di selezione e in considerazione delle sole autocertificazioni dei requisiti e dei titoli in questa contenuti ha consentito al sig. Castriciano di partecipare al bando, di affrontare le prove selettive, di collocarsi utilmente in graduatoria.

³ *Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 624; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; Difetto di istruttoria e di motivazione*



Soltanto a valle delle predette procedure, prima di procedere all'assunzione, nell'operare i controlli d'ufficio previsti dall'art. 43 del DPR 445/2000, la MSBC ha richiesto al sig. Castriciano di documentare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

In mancanza di una tale prova, la stessa Società – nell'esclusivo interesse del ricorrente – si è fatta promotrice di un'attività di ricerca della documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito, inviando essa stesa una richiesta al Dipartimento regionale competente.

Soltanto a seguito del mancato riscontro della Regione, la MSBC ha comunicato al ricorrente i motivi dell'avvenuta esclusione, avendo tuttavia cura di evidenziare che si trattava di un'esclusione *“con riserva di riesame in caso di produzione della documentazione necessaria”*.

A fronte di quanto sopra, onestamente, non si comprende (ed è forse il caso che il ricorrente lo spieghi) cos'altro avrebbe dovuto fare la MSBC in un caso simile.

La correttezza dell'operato della Società è ancor di più avvalorata dal fatto che, ad oggi, è lo stesso sig. Castriciano a non dare prova dell'avvenuta frequentazione del corso ECAP.

Probabilmente il sig. Castriciano chiede alla MSBC S.p.a. di assumerlo per mero atto di fede e non essendoci riuscito oggi chiede a codesto On.le Tribunale di accogliere il ricorso proposto, anche in questo caso, per puro atto di “fede giuridica”; l'assunzione andrebbe disposta perché il ricorrente risulta “credibile”, dacché anche in questa sede non adempie ad alcun onere di produzione documentale.

Difatti, anche nel presente giudizio, manca la prova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico né la stessa la si può ricavare dalle **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** prodotte dal sig. Castriciano che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **non costituiscono di per sé prova idonea, esauendo i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi** (cfr, Cass. SS.UU. 12065/2014).

Pertanto, in ragione delle considerazioni esposte e in mancanza di evidenze documentali circa i fatti affermati dal ricorrente non può che confermarsi l'assoluta correttezza dell'operato della MSBC.

o o o

Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di Messina

VOGLIA

dichiarare inammissibile il ricorso, anche in ragione della carenza preliminare di interesse a istruirlo, in virtù del punteggio inidoneo (29,36) che, anche in caso di accoglimento totale, non ne permette l'assunzione.



rigettarlo nel merito;
accertare l'inesistenza dei requisiti cautelari;
Con condanna alle spese di lite.

Il valore di causa è invariato, non è proposta domanda riconvenzionale né chiamata di terzo in giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

1. avviso di selezione pubblica per titoli ed esami;
2. domanda di partecipazione presentata dal sig. Castriciano;
3. graduatoria provvisoria;
 3bis. Graduatoria definitiva;
4. nota prot. 4269 del 19.3.2024;
5. mail trasmessa dal sig. Castriciano in data 20.3.2024 in formato .eml;
6. nota prot. 4406 del 21.3.2024;
7. risposta Istituto Superiore Minutoli;
8. nota prot. 6105 del 22.4.2024;
9. nota prot. 7064 del 10.5.2024;

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.L.

Letto il ricorso iscritto al n. 6418 / 2024 ;

Visto l'art 415 c.p.c.;

FISSA

Per la comparizione personale delle parti l'udienza del 24/09/2025 h 10,30 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.

Messina 30/11/2024

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. n. 6418/2024

Successivamente oggi 24/09/2025 alle ore 10,21 avanti al Giudice del Lavoro, Dott. Graziella Bellino sono presenti per CASTRICIANO MATTEO l'avv. Giuseppe Tribulato, per MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA l'avv. Marcello Ingrassia per delega dell'avv. Carmelo Neri e dell'avv. Nicolò Vella.

L'avv. Tribulato chiede di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria attraverso la pubblicazione sul sito di parte resistente.

L'avv. Ingrassia chiede termine per definire bonariamente la questione.

Il Giudice del Lavoro

Vista l'istanza di parte ricorrente rinvia la causa all'udienza del 28.1.2026 h. 11,30 onerando parte ricorrente di provvedere alla notifica nei termini di legge.

Autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica attraverso la pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune Spa;

Messina, lì 24/09/2025

Il Giudice del Lavoro

Dott. ssa Graziella Bellino

